

Semplificazioni fiscali: il modello 730/15 pre-compilato

di Luca Caratti - consulente del lavoro

Il c.d. decreto Semplificazioni fiscali, [D.Lgs. n.175/14](#), ha introdotto una significativa innovazione in tema di dichiarazione dei redditi con modello 730. La norma, infatti, consentirà il passaggio dall'attuale sistema di dichiarazione dei redditi e delle spese sostenute, ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta a cura del singolo cittadino, a un sistema (idilliaco?) in cui sarà l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle informazioni ricevute dai soggetti terzi, a trasmettere a ciascuno la dichiarazione precompilata, effettuando così a monte i relativi controlli. Tale rivoluzione non può prescindere dal coinvolgimento immediato dei singoli sostituti d'imposta, che si troveranno già per i redditi 2014 a dover effettuare la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni ai sostituiti d'imposta (la nuova CU) entro il 7 marzo 2015, con evidente aggravio di adempimenti in un periodo già di per sé crogiolo di scadenze.

Il nuovo 730/2015 precompilato

È iniziato a grandi passi il processo di semplificazione degli adempimenti fiscali, quanto meno per quelli che riguardano i singoli cittadini già destinatari di una dichiarazione "semplificata". Infatti, con l'emanazione del D.Lgs. n.175/14, l'Agenzia delle Entrate si appresta a predisporre il modello 730 precompilato utilizzando:

- le informazioni contenute nella Certificazione Unica, che da quest'anno verrà inviata all'Agenzia dai sostituti d'imposta;
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai dati previdenziali comunicati da soggetti eroganti mutui e da imprese di assicurazioni e Enti previdenziali;

Inoltre saranno indicate tutte le spese pluriennali derivanti dalle dichiarazioni di anni precedenti.

A partire dal 2016 (per le prestazioni erogate nel 2015), ai fini dell'elaborazione del modello 730, le Asl, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri invieranno i dati relativi alle prestazioni erogate nell'anno precedente, così da poter "precompilare" anche le eventuali detrazioni spettanti.

L'operazione, secondo i dati forniti dalla stessa Agenzia nel corso della presentazione del 18 dicembre 2014, coinvolgerà circa 20 milioni di persone, in sostanza tutti coloro i quali riceveranno la certifi-

cazione dei redditi e tutti coloro i quali hanno presentato il modello 730/2014.

L'anno 2015 è da considerarsi come anno sperimentale, per cui verranno adottati specifici criteri per l'inserimento in dichiarazione dei dati trasmessi da Enti esterni al fine, assicurano i tecnici del Ministero, di garantire il più possibile la correttezza del dato.

Va da sé che sarà sempre possibile presentare un modello 730 non precompilato, anche qualora il contribuente riceva la dichiarazione dall'Agenzia. Vediamo ora, senza scendere nel tecnicismo del modello fiscale, i principali punti di interesse secondo le prospettate scadenze.

Entro il 28 febbraio 2015

Il sostituto d'imposta, come da disposizione normativa in vigore, rilascia al sostituto d'imposta la certificazione dei redditi erogati nel periodo d'imposta 2014, delle relative ritenute e detrazioni operate. In sostanza sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt.23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, d.P.R. n.600/73, e 33, co.4, d.P.R. n.42/88. Sono altresì tenuti a inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps e all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

L'omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d'imposta, ovvero il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri, sarà punito con una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Entro il 7 marzo 2015

I sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia è composto dalle seguenti parti:

■ **Frontespizio:** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;

■ **Quadro CT:** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

■ **Certificazione Unica 2015:** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

È opportuno segnalare che, in caso di omesso o tardivo inoltro della CU o di sua errata compilazione, verrà applicata la sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni modello.

Entro il 15 aprile 2015

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile al contribuente la dichiarazione precompilata in area autenticata del sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere alla sezione il contribuente dovrà essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- *online* al medesimo sito;
- per telefono chiamando il servizio di risposta automatica 848.800.444;
- in qualsiasi ufficio dell'Agenzia, presentando un documento di identità.

È stato assicurato che, per i cittadini sprovvisti di Pin, saranno approntate altre modalità di accesso alla dichiarazione (ad esempio attraverso credenziali rilasciate dall'Inps).

Entro il 7 luglio 2015

Il contribuente, una volta avuto accesso al modello, sarà tenuto ad accettare, integrare o correggere la dichiarazione e a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. La trasmissione potrà essere effettuata direttamente dal cittadino o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale oppure per il

tramite di Caf o professionisti abilitati.

La dichiarazione che viene accettata, e quindi presentata direttamente o per il tramite del datore di lavoro che presta assistenza fiscale, consente di escludere il controllo formale (*ex art.36-ter*, d.P.R. n.600/73) sugli oneri indicati nel 730 precompilato. Naturalmente rimane salva la possibilità di un controllo delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni.

Qualora, invece, la dichiarazione venga presentata con modifiche, direttamente o per il tramite del datore di lavoro, si opererà il controllo formale su tutti gli oneri indicati in dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni.

Nel caso in cui invece la dichiarazione, con o senza modifiche, venga presentata dal Caf o dal professionista abilitato, il controllo formale verrà eseguito su tutti gli oneri indicati in dichiarazione (compresi quelli indicati dall'Agenzia) e il controllo è effettuato nei confronti del Caf/professionista.

Se poi dai controlli dovesse emergere il rilascio di un visto di conformità infedele, l'intermediario è tenuto a pagare una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, salvo ovviamente i casi di dolo o colpa grave di quest'ultimo.

Da quanto sopra emerge chiaramente una maggiore responsabilizzazione di Caf e professionisti rispetto al passato in caso di apposizione del visto di conformità – che rimane adempimento obbligatorio per i suddetti soggetti non solo in caso di modifica, ma anche in caso di controllo e accettazione – sulla dichiarazione e, contestualmente, un'evidente problematica "assicurativa" e operativa. Sul lato assicurativo appare naturale che sarà necessario stipulare un'apposita polizza professionale, con aggravio di costi, ma che, a parere di chi scrive, non potrà coprire, salvo specifiche clausole, la quota dell'eventuale maggior imposta emersa, in quanto non si configurerebbe come un maggior danno, come invece le sanzioni, nei confronti del soggetto assistito. Sul piano operativo, quindi, occorrerà comprendere se gli intermediari dovranno o meno scendere nel merito della dichiarazione, verificando ad esempio se il contribuente abbia omesso di dichiarare una fonte di reddito.

Su quest'ultimo punto, però, appare chiaro come l'apparato sanzionatorio previsto dal decreto in commento sia operativo solo nelle ipotesi di visto

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

infedele e non anche nel caso in cui, ad esempio, il contribuente non abbia dichiarato l'esistenza di un reddito.

Anche l'accertamento, ai sensi dell'art.41-bis, d.P.R. n.600/73, non potrà rilevare ai fini dell'applicazione della declamata sanzione.

Nel caso in cui gli intermediari verifichino di avere apposto un visto infedele potranno, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, presentare una dichiarazione rettificativa, versando una sanzione ridotta pari a $\frac{1}{2}$ dell'ordinaria sanzione, che è pari al 30%, mentre rimarranno a carico del contribuente la maggiore imposta e gli interessi.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della trasmissione della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate potrà richiedere all'intermediario, attraverso modalità telematiche, l'eventuale esibizione di documentazione o chiarimenti relativi alle dichiarazioni presentate. Le risposte dovranno essere inviate telematicamente entro i 60 giorni successivi. Delle risultanze del controllo verrà data poi successiva comunicazione al Caf o al professionista,

il quale potrà, entro i successivi 60 giorni, segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo oppure effettuare il pagamento delle imposte, degli interessi e della sanzione, che in questo caso sarà ridotta a $\frac{1}{2}$ del 30%.

Conclusioni

Come risulta evidente da quanto sino a qui enunciato, se l'intera operazione, ripetiamo sperimentale per il 2015, andasse in porto consentirebbe davvero un rivoluzionario rapporto con il fisco. Tuttavia, pare legittimo quantomeno dubitare sull'effettiva non necessità di integrare le dichiarazioni ricevute, stante le molteplici detrazioni spettanti (ad esempio le spese mediche) non incluse nella dichiarazione precompilata. L'integrazione, però, se non fatta dal contribuente direttamente, riverbera sul professionista e sul Caf un'enorme responsabilità, dalla quale peraltro non sarà possibile esimersi, essendo gli stessi obbligati all'apposizione del visto di conformità. Vi è solo da auspicare che i dati trasmessi e poi "riasmblati" sulla dichiarazione siano il più possibile corretti, onde evitare così di dover intervenire sui dati che la stessa Agenzia delle Entrate ha trasmesso.

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

1 giornata intera

IMPATTO DEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NELLA SCELTA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Ancona 20 febbraio 2015

Milano 23 febbraio 2015

Torino 24 febbraio 2015

Verona 18 febbraio 2015

Bologna 19 febbraio 2015

Padova 20 febbraio 2015

Treviso 17 febbraio 2015

Firenze 27 febbraio 2015

Roma 18 febbraio 2015

Udine 26 febbraio 2015

[ACCEDI AL SITO](#)

Seminari di specializzazione